

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Unità Operativa Tecnica



Il Direttore

Prot. 151120
FR\pr

Bologna, 07.12.2011

OGGETTO: Procedura aperta n.20/2011 – Project financing indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e smi. per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della centrale di cogenerazione/trigenerazione presso l'Ospedale Bellaria di Bologna. – RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI.

In merito al quesito richiesto con nota del 5 dicembre 2011, conservato in atti al prot.n.149900 del 6 dicembre 2011 si comunica quanto di seguito esposto.

Quesito n.1:

In riferimento al disciplinare di gara, alla voce 3.2.3 “Busta 3- Documentazione Tecnica” si richiede al punto b) di allegare al progetto preliminare “lo schema di convenzione regolante i rapporti tra AUSL e Promotore/aggiudicatario redatto sulla falsa riga della bozza di convenzione posta a base di gara”

si domanda

può codesto Ente appaltante fare chiarezza sulla natura di questo documento: dovrà essere lo schema di convenzione allegato al bando di gara (prot.3 121033 del 28.09.2011) oppure potrà essere una versione ampliata e modificata proposta dall'offerente fermo restando gli articoli dello schema di convenzione e del capitolato speciale d'appalto indicati nel disciplinare di gara al punto ff) specificatamente indicati dalla stazione appaltante quali approvati dal promotore/aggiudicatario?


Risposta

L'art.153 comma 9 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. stabilisce che le offerte devono essere corredate, tra l'altro, da una bozza di convenzione. Il concorrente, nella stesura di detto documento, dovrà ovviamente tenere conto delle clausole contenute nella bozza di convenzione posta a base di gara, i cui contenuti costituiscono condizioni minime ed inderogabili. Il concorrente potrà pertanto presentare una bozza di convenzione modificata o ampliata, a condizione che le modifiche:

- non alterino la natura dell'intervento;
- e
- non introducano elementi ostativi al perseguimento degli obiettivi sottesi al medesimo intervento;

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Impianti
Via Altura, 7 - 40139 Bologna
Tel. +39.051.6225132 fax +39.051.6225136
pasquale.romio@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



e

- siano vantaggiose per la stazione appaltante.

Le clausole che non rispettino detti requisiti non saranno accettate. In tale eventualità si procederà con le modalità previste dalla *lex specialis* di gara. In particolare l'Amministrazione procederà a richiedere al promotore prescelto di apportare le modifiche necessarie e la concessione sarà aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione da parte di quest'ultimo delle modifiche richieste.

Quesito n.2:

Alla luce del fatto che non è stato richiesto alcun parere preventivo ed ufficiale all'Agenzia delle Dogane di Bologna in merito all'effettiva applicazione dell'art.26 comma 2 del Testo unico approvato con D.Lgs.26/10/1995 n.504 e che i prezzi dell'energia termica posti a base di gara includono l'applicazione al costo del gas metano di integrazione al termico recuperato dal gruppo dell'aliquota "usi industriali"

si richiede

alla stazione appaltante se è concesso includere allo schema di convenzione una clausola per l'eventuale revisione dei prezzi dovuta ad un eventuale aumento del carico fiscale sul combustibile utilizzato

Risposta

Considerato che non si ha conoscenza di una definizione "fiscale" di teleriscaldamento e che in letteratura sono disponibili numerose interpretazioni su quali caratteristiche rappresentano in modo specifico una "rete di Teleriscaldamento/Teleraffrescamento", si precisa che: la rete interrata presente nell'area dell'Ospedale Bellaria, il cui tracciato è inserito negli elaborati di gara, distribuisce il fluido termovettore alle varie sottocentrali (utenze) a servizio dei diversi padiglioni di cui l'ospedale è costituito. Potrebbe essere possibile, inoltre, fornire il fluido termovettore ad un ulteriore "soggetto" rappresentato dal Bar, a servizio degli utenti dell'Ospedale, gestito da una società Terza diversa da AUSL .


A maggior chiarimento, in merito alla definizione di teleriscaldamento, si riportano alcuni riferimenti normativi:

La norma UNI 8887 edizione febbraio 1987, definisce il teleriscaldamento come:

"insieme degli elementi funzionalmente associati atti a realizzare e controllare un processo di cogenerazione, nonché a trasferire in parte o integralmente, il calore generato agli utilizzatori termici non ubicati presso la centrale o sistema di cogenerazione."

Decreto 24.Ottobre 2005 Art. 2

... "a) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, generato dall'impianto di



cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.

La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:

- alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;*
- essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;*
- la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.”*


Decreto Legislativo 03.Marzo.2011 n.28 Art. 2 lettera g)

“ «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;”

D.MSE 05.09.2011 Art. 2 lettera f)

“rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unità di cogenerazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprietà o nella disponibilità dell'operatore o di società controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all'operatore così come definito dalla lettera e);*
- b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;*
- c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura”*



Si richiama, altresì, la relazione del **Dott. Gerardo Cipriano – Agenzia delle Dogane di Milano 2** “ *Fiscalità Energetica: Reti di teleriscaldamento alimentate da centrali di cogenerazione*” Milano 2009

Non risulta chiaro, peraltro, il riferimento al comma 2 dell’Art. 26 del T.U.A. (D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. successive) di cui se ne riporta il testo:

“Comma 2

Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.”

Forse il riferimento era al successivo comma 3 dello stesso Art. 26:

“Comma 3

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti “.

Ciò premesso, si precisa che il progetto posto a base di gara è stato sviluppato tenendo conto delle condizioni di defiscalizzazione vigenti all’epoca del perfezionamento e indizione della relativa gara.

Nell’eventualità che le condizioni, che costituiscono presupposti o condizioni di base di detto progetto, dovessero modificarsi, si procederà con le modalità previste dalla normativa applicabile in materia.

In particolare si opererà la revisione del piano economico finanziario da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

Dott. ing. Francesco Rainaldi